

L'epurazione nella PS: dalle indagini preliminari dell'Alto Commissario ai ricorsi alla Sezione Speciale del Consiglio di Stato (1944-1952)

di *Leonardo Pazzagli*

The postwar purge of the Italian Public Security forces: from the preliminary investigations of the High Commissioner to the appeals to the Special Section of the State Council (1944-1952)

The article describes the procedures and the specificities that characterized the PS (Public Security forces) purge, which was part of the general attempt of defascification of the Italian State administration. The aim of the article is to trace the diachronic shifts that the PS purges underwent in the period 1944-1952, and to analyze the varied organisms responsible for the purge and their own members. Furthermore, it takes in exam several individual cases during the different stages of the purging trial. In its conclusions, the article suggests that the PS purge was mildly carried out as much as the general attempt of defascification of the Italian state was.

Keywords: Italy, Postwar, Defascification, Republican Police.

La produzione storiografica sulla Polizia Repubblicana risulta assai povera: essa rappresenta, per dirla con Amedeo Osti Guerrazzi, «uno dei più clamorosi "buchi neri" della storiografia sulla Repubblica Sociale»¹. In particolare il tema dell'epurazione nella PS è stato trattato assai superficialmente e mancano testi che ne affrontino specificamente ed approfonditamente dinamiche ed esiti. Tale povertà di pubblicazioni sull'argomento tuttavia non si accompagna ad una scarsità di fonti archivistiche: sebbene in forma relativamente disordinata sono disponibili infatti presso l'Archivio Centrale dello Stato numerosi fondi da cui attingere.

Ciò che emerge da queste carte è innanzitutto che la prima epurazione di cui fu vittima la PS non fu quella condotta dallo Stato italiano, bensì quella portata avanti dalla stessa RSI. Sebbene ovviamente essa non

Leonardo Pazzagli, Sapienza Università di Roma; leonardopazzagli@hotmail.it.

abbia prodotto alcun provvedimento che sia sopravvissuto alla fine della Repubblica Sociale è opportuno ricostruirne sinteticamente le dinamiche, se non altro perché chi fu vittima di quella prima epurazione senza perdere la vita ottenne un importante titolo meritorio per sottrarsi alla seconda, quella dello Stato italiano.

Attestazioni di questa prima epurazione si trovano in alcuni documenti d'archivio, come ad esempio un «Pro-memoria per il Capo della Polizia» senza firma, dove si fa menzione che «dal giorno dell'entrata in vigore del D.L. del DUCE 17 Maggio 1944 XXII° N°201 a cura della Divisione Personale di Polizia sono stati dispensati dal servizio» 10 funzionari ed altri 10 «sono stati dichiarati dimissionari d'Ufficio». Per di più risulta che «a cura dei Commissari d'inchiesta per l'epurazione della Polizia sono stati preposti [...] per l'eliminazione 36 funzionari ed impiegati [...], 39 agenti effettivi e 15 agenti ausiliari». Nel medesimo documento inoltre, si trovano complessivamente altri 131 nominativi di questori e commissari dichiarati dimissionari, dispensati, licenziati o collocati a riposo². Ulteriore testimonianza di questa prima epurazione si trova in un documento del novembre 1944 intitolato «Questura di Genova-Epurazione nella Polizia» nel quale si legge: «Da eliminare per infedeltà e più che per infedeltà per non fiducia nel Regime Fascista Repubblicano ed anzi per avversione ad esso è il Commissario Aggiunto Corte Elio»³.

A conferma invece di quanto potesse, nel corso dell'epurazione successiva dello stato italiano, influire positivamente il fatto di essere stato epurato dalla prima, si può leggere nel fascicolo del questore Petrunti Nicola che in primo grado egli fu sottoposto esclusivamente alla sanzione disciplinare della censura poiché, tra le altre cose, «il Petrunti stesso fu collocato a riposo, con decorrenza 1° Giugno 1944, d'ordine del sedicente governo fascista repubblicano per non essersi mostrato disposto a collaborare»⁴.

Per quanto riguarda invece l'epurazione vera e propria della PS condotta dallo stato italiano occorre premettere che essa, al pari dell'epurazione in generale, risulterà intrinsecamente legata all'evoluzione politica, soprattutto relativamente alla composizione partitica dei governi che si succederanno. Il processo epurativo sarà infatti condizionato ed orientato da una serie progressiva di decreti dettati da una mutevole agenda politica.

I tentativi di avviare un'epurazione strutturale si rivelarono inizialmente fallimentari, come testimoniano gli scarsi e disorganici effetti dei decreti del 28 dicembre 1943 e del 24 aprile 1944⁵. Fu solo con il decreto legislativo luogotenenziale del 27 luglio 1944, che Hans Woller definisce la «“Magna Charta” dell'epurazione politica in Italia»⁶, che si riuscirono a stabilire per la prima volta precise indicazioni da seguire, cercando di

dare un indirizzo unitario all'opera di epurazione. In esso confluirono infatti tutte le norme emanate fino a quel momento e ogni singolo caso già precedentemente trattato dovette essere riaperto e riesaminato secondo i nuovi uniformi criteri⁷.

Tale decreto istituiva un Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, un ufficio indipendente preposto all'epurazione grazie al quale quest'ultima, nota giustamente Woller, finalmente cessava

di essere una questione interna alle stesse amministrazioni che andavano epurate; i nuovi compiti affidati all'alto commissario, infatti, rendevano possibile, sia pure entro certi limiti, un controllo politico e pubblico sulle procedure e consentivano anche di liberarle dall'inestricabile intreccio di connessioni e rapporti burocratico-clientelari in cui fino ad allora erano rimaste invischiata⁸.

L'Alto commissario, inizialmente il repubblicano Carlo Sforza, era affiancato da quattro commissari aggiunti, ognuno con attribuzioni specifiche. Di questi quattro il responsabile per l'epurazione nella PS era l'Alto commissario aggiunto per l'epurazione nella pubblica amministrazione: il comunista Mauro Scoccimarro⁹.

Il processo epurativo risultava diviso in tre fasi: indagini preliminari, istruttoria ed eventuale deferimento alla commissione di primo grado; dibattimento e pronunciamento della commissione di primo grado; dibattimento e pronunciamento della Commissione Centrale in caso di ricorso in appello.

L'istruttoria veniva portata avanti dall'Alto Commissario aggiunto, ma nell'opera di indagini preliminari ed acquisizioni di prove veniva definita fondamentale «l'opera dei locali C.L.N. [] quali organi rappresentativi dei partiti e delle varie correnti democratiche espresse nel Governo Nazionale»¹⁰. Di notevole utilità risultavano essere anche gli atti delle Prefetture, dal momento che i fascicoli personali e riservati dei funzionari di PS che avevano prestato servizio sotto la RSI erano stati trasportati al Nord dal governo repubblicano. In ragione di ciò, quasi sempre il Ministero dell'Interno doveva rispondere che «per poter fornire a codesto Alto Commissariato sicuri elementi di giudizio, circa la posizione dell'interessato, è stato richiesto un rapporto informativo alla Prefettura [] presso cui egli ha prestato servizio»¹¹.

L'Alto Commissario si avvaleva inoltre della collaborazione delle questure, alle quali richiedeva l'elenco completo di funzionari, ufficiali ed agenti di PS che vi avevano prestato servizio dopo l'8 settembre 1943 sotto dominazione nazifascista. Come si legge ad esempio nella richiesta

inviata al reggente della questura di Arezzo, il quale aveva sostituito il precedente questore repubblicano, si chiedeva «un rapporto informativo in duplice copia sulla condotta civile e politica di alcuni specifici nominativi» auspicando che fossero «messe in ispeciale rilievo le prove eventuali di faziosità, malcostume, settarietà od intemperanza fascista». Tale richiesta fu fatta anche al questore di Bologna, che inviò nell'ottobre 1945 l'elenco di 438 nominativi, dal vice questore alle guardie semplici. Sei di questi fu comunicato dal questore che avessero «particolarmente collaborato con i tedeschi». Per comprendere l'importanza anche dei CLN locali nell'acquisizione di prove a carico o a discarico degli epurandi è importante notare che l'Alto Commissario aggiunto mentre scriveva al questore di Bologna chiedeva anche al CLN della medesima città di «far pervenire sul conto di ciascuno di essi un dettagliato rapporto, allegandovi ogni eventuale documentazione»¹².

Anche la questura di Asti inviava all'Alto Commissariato copia dei rapporti informativi sul personale di PS che avesse prestato servizio tra l'8 settembre e la liberazione. C'era chi, ed erano in molti, risultava «in possesso di documenti comprovanti la sua collaborazione coi partigiani»; molti altri avevano disertato passando nelle file partigiane o avevano loro fornito armi; altri erano stati promossi nei mesi successivi alla fine della guerra in virtù della loro collaborazione con il CLN. Sui 43 sottufficiali ed agenti su cui si esprime, il questore afferma che tutti siano meritevoli di essere mantenuti in servizio; solo sul conto di tale agente Elido Nebiolo dice di non potersi esprimere poiché egli proveniva da altra questura e durante il periodo di occupazione aveva disertato¹³.

Per facilitare il lavoro degli epuratori, innanzitutto ad ogni elemento del personale di PS venne fatto compilare un questionario nel quale bisognava dichiarare il comportamento tenuto l'8 settembre, se si è era stati squadrista, sansepolcrista, antemarcia o Sciarpa littorio, se si era stati iscritti al PNF o qualche altra istituzione fascista e se vi si avevano svolto delle cariche, se si aveva partecipato alla marcia su Roma, se si era ufficiali della MVSN, se si aveva prestato giuramento per la RSI, se vi si aveva prestato servizio o se ci si era trasferiti al Nord per seguire il suo governo, se si aveva prestato servizio nell'OVRA, se si erano conseguite promozioni nel Corpo di Polizia per meriti straordinari, se si avevano ricoperto cariche fasciste¹⁴.

Infine, dopo aver ottenuto da Ministero degli Interni, Prefetture, Questure e CLN gli elementi utili per valutare i singoli casi, l'Alto Commissariato poteva procedere, se riteneva vi fossero gli estremi, con il deferimento alla Commissione di epurazione e la proposta del tipo di

sanzione¹⁵. Come si evince infatti dalle sentenze della Commissione di primo grado, erano presenti differenti tipi di sanzione: dispensa dal servizio, dispensa dal servizio con perdita di diritto a pensione, censura, rimprovero, retrocessione di grado, sospensione dal grado e dallo stipendio¹⁶.

Per quanto riguarda le indagini preliminari e l'istruttoria, a seguito del decreto del 4 gennaio 1945, l'Alto Commissario aggiunto poteva avvalersi delle delegazioni provinciali dell'Alto commissariato che furono istituite. Esse, composte inizialmente da una sola persona e poi da tre in maniera da agire collegialmente deliberando in caso di disaccordo a maggioranza¹⁷, avevano il compito di avviare le inchieste preliminari contro le figure compromesse con il fascismo ed avviare i procedimenti davanti alle commissioni¹⁸. Mauro Scoccimarro, in una circolare del 7 novembre 1944, già definiva i futuri compiti della figura del delegato provinciale:

promuoverà i giudizi di epurazione da sottoporre alle competenti Commissioni giudicatrici. Gli accertamenti preliminari all'uopo necessari saranno compiuti dal delegato stesso insieme col prefetto della Provincia; [] le due Autorità agiranno in stretto contatto valendosi della collaborazione del CLN per la sollecita e piena acquisizione del materiale da rimettere alle Commissioni. Gli elementi raccolti, se riguardano personale statale e parastatale, verranno rimessi all'Alto Commissariato in Roma¹⁹.

Inoltre «il Prefetto (o le varie Amministrazioni) quanto il Delegato A.C. hanno facoltà di denunciare direttamente i dipendenti alle Commissioni²⁰». Ciò si evince anche dalla circolare n.3 del 12 giugno 1945 dell'Alto Commissario aggiunto Ruggero Grieco: le Delegazioni provinciali dell'A.C. potevano deferire direttamente alla Commissione senza ricevere previo assenso dall'Alto Commissariato; erano tuttavia tenute ad inviargli una copia dell'atto di deferimento. In caso di dubbi circa la necessità di deferire o meno un soggetto, le Delegazioni provinciali potevano rimettere all'Alto Commissariato gli atti della pratica e lasciare ad esso la scelta. «Nel caso, invece, in cui la denuncia o gli atti appariscano manifestatamente infondati» le Delegazioni avevano l'autorità di emettere direttamente ordinanza di archiviazione, salvo essere tenute ad inviare all'Alto Commissariato gli atti per un riesame da parte di esso del provvedimento²¹. Tra l'altro «nel termine di 20 giorni dalla comunicazione delle decisioni delle Commissioni, i delegati possono ricorrere alla Commissione Centrale di Epurazione [] e di tutti i ricorsi fatti, i delegati devono dare notizia all'Alto Commissario»²² che poi «potrà sempre rinunciare al ricorso se

questo non si presenti giustificato e potrà anche presentare ricorso anche se non proposto dal delegato»²³.

Sono numerose le attestazioni dell'opera svolta dalle delegazioni provinciali, come ad esempio nel caso della comunicazione del 13 luglio 1944 con cui la Delegazione provinciale di Ascoli Piceno asseriva che l'agente Rocco Pagano «durante il periodo di occupazione tedesca ha esplicato servizio d'istituto e non risulta che abbia svolto attività o comunque collaborato coi nazi-fascisti, pur avendo prestato giuramento allo pseudo governo fascista repubblicano»²⁴. Oppure come la delegazione provinciale di Perugia che il 26 marzo 1945 confermava all'Alto Commissariato l'iscrizione di una ventina di poliziotti al PFR e ne proponeva il trasferimento ad altra sede poiché la loro permanenza costituiva «motivo di disagio per essi e di turbamento per la popolazione»; non mancava comunque di allegare i singoli rapporti informativi per un potenziale successivo provvedimento di epurazione²⁵. O ancora come Il Delegato provinciale di Chieti che inviava all'Alto Commissariato il 17 aprile 1945 un rapporto informativo sul personale della questura locale, facendo menzione di alcuni nominativi addetti al rastrellamento di uomini abili al lavoro per i tedeschi che risultavano denunciati «per fatti di collaborazione» da familiari di persone fucilate dagli occupanti²⁶.

Il ruolo delle delegazioni provinciali era dunque di primaria importanza, dal momento che la loro presenza sul territorio e la loro conoscenza della realtà locale le rendeva il fondamentale ponte fra l'esigenza di un'amministrazione centralizzata ed uniforme dell'epurazione e quella di conoscere ed indagare localmente fatti e persone. Alle delegazioni non sfuggiva la specificità ed insostituibilità del proprio ruolo e non mancavano di protestare quando questo veniva dimenticato, come si evince da una lettera del 21 giugno 1945 della Delegazione provinciale di Pisa all'Alto Commissario aggiunto che aveva deferito il commissario Ubaldo Camerlengo senza averla interpellata:

i documenti esistenti nei fascicoli personali non possono essere sufficienti ad elevare delle accuse gravi che portino alla dispensa dal servizio e solo le accurate indagini istruttorie nel luogo ove l'impiegato ha svolto la sua attività possono permettere di lumeggiare l'attività politica e morale del soggetto²⁷.

Si chiedeva di sospendere «il sistema del deferimento diretto degli impiegati alla Commissione di I grado» senza aver prima «interpellato le competenti delegazioni»²⁸.

Tra l'apertura delle indagini preliminari ed il giudizio della Commissione di primo grado spesso passavano molti mesi, in alcuni casi anni:

una misura a carattere temporaneo prevista durante il procedimento era la sospensione. Talvolta questa era già stata comminata dal CLN locale, come è il caso della Commissione Politica del CLN toscano che di sua iniziativa aveva sospeso dal servizio numerosi agenti e sottufficiali di PS. In quel caso l'Alto Commissariato chiedeva di «far conoscere, con cortese urgenza, i motivi della loro sospensione»²⁹, per poter valutare se confermare o meno i singoli provvedimenti. Presso l'Alto Commissario infatti era presente un Ufficio sospensioni che stabiliva e comunicava al Ministero degli Interni gli effettivi in attesa di giudizio di epurazione che dovevano essere sospesi. Ad esempio in una comunicazione del 31 agosto 1944 richiedeva la sospensione di 13 elementi e insisteva affinché fosse posta in essere la sospensione di altri sei³⁰. Alcuni dipendenti sospesi venivano poi riammessi in servizio laddove l'Alto Commissariato dava parere favorevole, come si evince da una lettera del 28 aprile 1945 indirizzata al Ministero dell'Interno³¹.

A questa fase di acquisizione di prove poteva come abbiamo visto, laddove fossero stati ravvisati gli elementi necessari, seguire il deferimento alla Commissione di primo grado. Ad esempio il 28 giugno 1945 l'Alto Commissario aggiunto Ruggero Grieco deferiva al giudizio della Commissione di primo grado con la proposta della dispensa dal servizio l'agente Aldo Cannato perché «ha collaborato attivamente con il governo fascista repubblicano distinguendosi in azioni di rastrellamento di giovani per il servizio del lavoro per conto dei tedeschi». Oppure il 23 aprile 1945 deferiva il vice brigadiere Medardo Calzetti perché aveva prestato servizio nell'OVRA fino al 1 maggio 1944 chiedendo anche per lui la dispensa dal servizio. O ancora deferiva sempre proponendo la dispensa dal servizio il vice brigadiere Giovanni Calzolai per aver prestato servizio nell'OVRA fino al 1937. Invece per il vice commissario aggiunto Rosolino Biddau, che aveva ricoperto il ruolo di capo manipolo nella MVSN «senza però dare, allo stato degli atti, prove di settarietà e di intemperanza, come misura punitiva proponeva la censura»³².

Talvolta venivano proposti provvedimenti anche più gravi della dispensa, come ad esempio nel caso dei 26 questori che erano già stati collocati a riposo d'ufficio ai sensi dell'art. 6 del DLL del 22 aprile 1945; l'Alto Commissario Ruggero Grieco il 23 giugno 1945 li deferiva alla Commissione di 1° grado e chiedeva per loro la perdita del diritto alla pensione, «poiché gli stessi hanno collaborato attivamente col governo fascista repubblicano»³³.

Il procedimento di istruttoria e deferimento fu modificato già prima della fine del 1945, quando con il decreto del 9 novembre 1945 fu sottratta

all’Alto Commissario la prerogativa di deferimento alle Commissioni per essere attribuita alle singole amministrazioni o ministeri: d’ora in avanti sarebbero stati questi ultimi a stabilire la necessità o meno dell’apertura di un procedimento³⁴. All’Alto Commissariato venivano attribuite con il nuovo decreto unicamente “funzioni di controllo” e venivano sospesi i poteri di denuncia e di indagine, anche per i procedimenti pendenti; inoltre non poteva più ricorrere in appello contro le decisioni delle commissioni per l’epurazione, e ciò aveva valore retroattivo anche per i ricorsi già presentati. Di ciò si trova testimonianza anche nei pronunciamenti delle sezioni speciali del Consiglio di Stato (che vedremo successivamente) istituite da quel medesimo decreto: la Camera di Consiglio riunitasi il 12 agosto 1946 per valutare il ricorso dell’Alto Commissario per la decisione della Commissione di 1° grado del 15 febbraio 1945 di infliggere unicamente la sanzione di rimprovero semplice al vice brigadiere di PS Nazzareno Rossi sosteneva infatti che con l’entrata in vigore del DLL 9/11/1945 i ricorsi presentati dall’Alto Commissario andassero considerati improcedibili e tale dichiarava il ricorso presentato; nel medesimo modo e per le medesime ragioni veniva considerato il ricorso dell’Alto Commissario contro al decisione di infliggere unicamente la sanzione della censura al Commissario Pietro Filotico³⁵. Alle singole commissioni per l’epurazione avrebbero tuttavia continuato a far parte i delegati dell’Alto Commissario³⁶.

Poco tempo dopo, con il decreto del 1 febbraio 1946, si stabilì l’abolizione dell’Alto Commissariato a partire dal 31 marzo 1946 sostituito da un «Ufficio per le sanzioni contro il fascismo»³⁷ che avrebbe mantenuto unicamente una funzione di controllo sui procedimenti già avviati e che sarà soppresso nel 1948³⁸.

Per quanto concerne invece la fase del pronunciamento in merito all’epurazione di impiegati delle amministrazioni centrali e ministeriali, essa era condotta da una commissione di primo grado nominata dal ministro competente ed era composta da un magistrato, da un alto funzionario dell’amministrazione in oggetto e da un membro designato dall’Alto Commissario. Per i due corpi da cui proverranno gli elementi della Polizia del dopoguerra, la PS e la PAI, si formarono due distinte Commissione di epurazione, dipendente la prima dal ministero dell’Interno e la seconda dal ministero per l’Africa Italiana³⁹.

La Commissione di primo grado per l’epurazione del personale dei ruoli di Pubblica Sicurezza fu costituita per decreto il 4 agosto 1944 in una composizione che prevedeva un Presidente (Oliviero Savini Nicci), e due membri, uno in rappresentanza del Ministero (il prefetto Mario Micali) ed uno in rappresentanza dell’Alto Commissariato (Achille Bat-

taglia). Successivamente saranno nominati anche dei membri supplenti che in caso di assenza avrebbero potuto sostituire il membro titolare⁴⁰. La composizione dei membri della Commissione ebbe una storia piuttosto travagliata e nel corso della sua esistenza si avvicendarono numerosi membri e presidenti.

La prima difficoltà era data dalla necessità, come per tutte le Commissioni istruite dal decreto del luglio 1944, di assicurare che gli epuratori fossero figure che non rischiassero a loro volta di essere investite dal processo epurativo. Questo, in un paese reduce da oltre vent'anni di regime, con una guerra civile in corso e con un governo illegittimo che controllava buona parte del suo territorio era tutt'altro che semplice. Ciò fu evidente già nel settembre del 1944, quando si dovette sostituire il presidente della commissione Oliviero Savini Nicci poiché sottoposto a giudizio di epurazione⁴¹; oppure quando qualche mese dopo furono condotte indagini sul membro supplente Mario Canepa che risultò essere iscritto al PNF dal 1933 e veniva considerato dalla locale Questura un simpatizzante del regime, verso il quale si dimostrava apertamente favorevole⁴².

Talvolta invece, la sostituzione di membri avveniva per motivi opposti, come sembrerebbe il caso di Achille Battaglia che in una lettera all'Alto Commissario per l'epurazione Ruggero Grieco lamentava che la sua esclusione fosse dovuta al fatto che «da tempo, [andasse] pubblicamente denunciando, su giornali e riviste, le gravi defezioni del sistema di epurazione attualmente in vigore, e proponendone una radicale riforma nella legislazione e negli organi»⁴³. Inoltre i membri della Commissione dovevano essere graditi alle forze alleate, che non sempre si mostraron d'accordo con le scelte del Ministero dell'Interno come nel caso della nomina di Celestino Avico, il quale poiché non ebbe l'approvazione del Comando della Commissione Alleata-Sottocommissione per la P.S fu esonerato dall'incarico⁴⁴.

A proposito della nomina di Pietro Baratono a presidente della Commissione, Giovanna Tosatti commenta che tale scelta dette «adito a molti dubbi sulla effettiva volontà di condurre limpidamente il processo di epurazione»⁴⁵. Egli infatti era un personaggio «“interno” all'amministrazione, legato per più fili agli uomini che avrebbe dovuto giudicare» ed inoltre «non aveva esitato in passato a manifestare con toni appassionati la sua fede fascista»⁴⁶. Nonostante egli rassegnò le dimissioni dalla presidenza della commissione il 7 luglio 1945, nel 1946 venne assegnato alla sezione speciale per l'epurazione costituitasi presso il Consiglio di Stato⁴⁷.

Attraverso lo spoglio della documentazione archivistica relativa alla Commissione di epurazione della PS⁴⁸ è stato possibile ricostruire, seppur

parzialmente, l'avvicendamento dei suoi membri: si fornisce in nota la parziale ricostruzione diacronica del suo organico⁴⁹.

I continui avvicendamenti nella Commissione, le frequenti dimissioni e l'assenteismo dei suoi membri costituirono un grande ostacolo alla sua efficienza. Il presidente della Commissione Pietro Baratono in una lettera al Gabinetto del Ministero dell'Interno del 7 luglio 1945 diceva di trovarsi in conseguenza delle dimissioni di 3 dei 4 rappresentanti «nella impossibilità, ridotti come siamo a due membri, di riunire ulteriormente la Commissione». In una successiva lettera del 10 luglio pregava, «nel provvedere alla sostituzione, di far cadere la scelta su persone che, più di quelle dimissionarie, abbiano tempo sufficiente da dedicare a questa Commissione, essendo immane il lavoro ad essa affidato»⁵⁰. Dal 3 luglio al 6 agosto 1945, scrive dunque in una lettera diretta al Ministero dell'Interno il Presidente Baratono che la Commissione non poté riunirsi perché ridotta a soli due membri. Nella stessa lettera presenta le proprie dimissioni poiché «questa situazione di cose rende impossibile un regolare e proficuo svolgimento dei lavori»⁵¹.

Un'altra difficoltà a cui fu sottoposta la Commissione fu l'ingente numero di casi che si vide costretta a seguire. Baratono faceva notare nel luglio 1945 che «una sola Commissione per la epurazione del personale di P.S. è assolutamente insufficiente dato l'ingente elenco degli epurandi che pare abbia predisposto l'Alto Commissariato (ne ignoro la cifra, ma si dica salga a molte migliaia)»⁵². La lentezza dei lavori della Commissione rappresentava un problema anche per coloro che erano sottoposti a giudizio, come si evince da una lettera firmata «un gruppo di epurandi che attende di essere giudicato» e indirizzata al Ministro dell'Interno, al Capo della Polizia ed al Capo dell'Ufficio sanzioni contro il fascismo. In essa si criticava la Commissione che «con un spaventoso carico di giudizi ancora da esaminare, si diletta[va] a mantenere in uno stato di angosciosa attesa di incertezza migliaia di agenti e funzionari», i quali attendevano «invano, da anni, di essere giudicati»⁵³. Si accusava in particolar modo l'azione del Presidente della Commissione «succube del suo segretario cancelliere Colloca» nelle mani del quale si sosteneva fosse accentratata l'epurazione⁵⁴.

In ogni caso il procedimento non era di natura penale, ma aveva unicamente carattere disciplinare e poteva portare nei casi più gravi alla destituzione dall'incarico con perdita del diritto alla pensione; la commissione poteva anche optare per la sospensione dal servizio durante il procedimento. Come in un processo inoltre, chi era sottoposto a giudizio aveva il diritto di chiamare a deporre testimoni in suo favore e di produrre prove a suo discarico⁵⁵.

Tuttavia, per quanto riguarda l'analisi dell'operato effettivo della Commissione di primo grado, le carte si presentano in gran parte in ordine sparso o al massimo ordinate per numero di protocollo senza alcun criterio o raggruppamento organico che permetta di poter seguire complessivamente e con certezza l'esito dei singoli procedimenti personali lungo il complesso iter di ricorsi o le decisioni per categoria (i dispensati, i rimproverati, i censurati etc.). È possibile dunque unicamente presentare alcuni casi specifici ed esemplificativi del suo lavoro.

Il Commissario Aggiunto Igino Caioli era stato proposto dall'Alto Commissario per la dispensa dal servizio «per aver dato prova di faziosità fascista dirigendo l'ufficio politico» e per aver «collaborato col governo fascista repubblicano restando in servizio, prestando giuramento». Con delibera del 2 ottobre 1945 la Commissione di 1° grado ricusò la prima accusa poiché l'aver diretto tale ufficio non poteva costituire da solo prova di faziosità, dal momento che il personale vi era assegnato di autorità. La seconda accusa veniva a cadere invece perché già dal marzo 1944 egli «svolgeva intensa attività partigiana, in stretti rapporti col CLN, tanto da meritarsi poi il Certificato A di patriota, rilasciatogli dal Comando Alleato»; pertanto «l'accusa di collaborazione attiva non appare sostenibile. Rimarrebbe l'addebito di aver giurato, ma essendo egli funzionario di grado nono il procedimento per tale addebito si estingue». In ragione di ciò «la Commissione, ritenuto che l'ipotesi della faziosità e della collaborazione attiva non siano sostenibili lo manda esente da ogni sanzione»⁵⁶.

Il Commissario Aggiunto Valeriano Bertarelli aveva invece prestato servizio all'Ufficio controllo della corrispondenza privata fino alla liberazione di Roma. La Commissione di 1° grado rifiutò la richiesta di dispensa dal servizio formulata dall'Alto Commissario con la motivazione che «non si può attribuire ad un funzionario la qualifica di faziosità [] per il solo fatto di aver appartenuto all'ufficio di cui trattasi, al quale egli venne comandato e che non avrebbe potuto rifiutare senza esporsi a punizione». Poiché era rimasto in servizio dopo l'8 settembre ed aveva giurato alla RSI solo perché esposto a minacce e pericoli, fu disposta per lui esclusivamente la punizione della censura⁵⁷.

Medesimo provvedimento disciplinare che subì il questore Giuseppe Marini, che era stato deferito alla Commissione per aver rivestito la qualifica fascista di “antemarcia”. Poiché il 28 ottobre 1944 «dalla indagini compiute è risultato che il dott. Marini non ha avuto alcun vantaggio di carriera; che non ha mai dato prova di settarietà e di intemperanza fascista e che, anzi, in occasione di incidenti tumultuosi, ha saputo dimostrare

imparzialità» gli veniva inflitta solo «la misura disciplinare della censura, da annotarsi negli atti matricolari»⁵⁸.

Esito differente ebbe invece il procedimento a carico del questore Palmo Antonacci, il quale ancora nel giugno 1947 aveva in corso un procedimento penale a proprio carico presso la Corte d'Assise Speciale di Vicenza. Dalle carte presenti nel suo fascicolo emerge un suo ordine al comandante della PAI di Roma del 1 febbraio 1944 di eseguire la sentenza di morte pronunciata da un tribunale militare germanico contro 11 partigiani, sentenza effettivamente eseguita il giorno successivo⁵⁹. Egli era stato arrestato il 13 luglio 1945 per aver «collaborato attivamente con le SS tedesche conducendo le indagini a carico del sottotenente di polizia presso la questura di Bologna, Galli Carlo ed altri, arrestati poi per attività antinazifascista» e condannati a morte, nonché per il già visto ordine di fucilazione del 1 febbraio 1944⁶⁰. L'Alto Commissario aveva chiesto, in virtù delle già viste imputazioni e in aggiunta in virtù delle pressioni che egli aveva fatto ai funzionari della Scuola Superiore di Polizia per farli trasferire al Nord, la dispensa dal servizio con perdita del diritto a pensione. Egli fu interrogato più volte e non riuscì a discolparsi. La commissione di 1° grado confermò dunque tutte le accuse, ma non ravvisò «nei suoi confronti gli estremi di maggiore gravità previsti dall'art.22 della stessa legge per cui possa essere disposta la perdita del diritto a pensione». L'Alto Commissario decise di non ricorrere contro questa decisione⁶¹.

Medesimo pronunciamento subì il questore Giovannangelo Lippolis che era stato collocato a riposo d'ufficio il 23 giugno 1945 ma per il quale l'Alto Commissariato aveva chiesto alla Commissione la perdita del diritto di pensione «per avere attivamente collaborato col governo fascista repubblicano, restando in sevizio, dimostrandosi eccessivamente zelante nell'adempimento dei suoi compiti, specialmente nella persecuzione di cittadini ebraici». Poiché tuttavia l'accusato produsse prove a suo favore con le quali dimostrava di aver cercato in più casi per quanto in suo potere di mitigare gli effetti del rigore delle leggi razziali, la Commissione concludeva che «non restano accertati a carico del Lippolis fatti eccezionalmente gravi o di particolare odiosità che possano indurre ad adottare la gravissima sanzione della perdita della pensione»⁶².

I due già visti decreti che avevano stravolto la fase dell'istruttoria ed il ruolo dell'Alto commissario modificarono anche le prerogative della Commissione: il decreto del 9 novembre 1945 stabiliva che l'unico provvedimento comminabile dalle commissioni di primo grado per l'epurazione fosse la dispensa dal servizio e che si abbandonassero misure punitive alternative come la riduzione di stipendio o la degra-

dazione⁶³. Dunque, tutti coloro che avevano ricevuto sanzioni minori della dispensa (quindi sospensione dallo stipendio, censura, retrocessione di grado, rimprovero, sospensione, sala di rigore etc) che fecero ricorso si videro annullate tutte le sanzioni disciplinari ricevute, mentre furono confermate le dispense dal servizio già comminate⁶⁴. Per quanto riguarda i casi ancora aperti, già il 2 ottobre 1945 il Commissario aggiunto per l'epurazione Domenico Riccardo Peretti Griva comunicava alla Commissione di 1° grado «di rinunciare a tutti i procedimenti di epurazione a carico di dipendenti della pubblica amministrazione per i quali all'atto del deferimento sia stata proposta l'applicazione di una sanzione disciplinare inferiore alla dispensa»⁶⁵.

Inoltre con il successivo decreto del 1 febbraio 1946 si fissò il 31 marzo 1946 (il termine fu prorogato al 30 aprile per le provincie settentrionali) come ultimo giorno utile per l'apertura del giudizio di primo grado da parte delle varie commissioni per l'epurazione⁶⁶. Se ciò fu attuato per cercare di stringere i tempi del processo epurativo, fu tenuto di poco conto il fatto che fino al 31 dicembre 1945 nell'Italia settentrionale erano state attive solo commissioni alleate incaricate di svolgere una prima superficiale opera di epurazione e che solamente quando dal 1 gennaio 1946 le provincie settentrionali furono restituite all'amministrazione italiana si potette compiere quella necessaria unificazione delle procedure⁶⁷.

Per quanto riguarda un'analisi complessiva circa l'operato svolto dalla Commissione possiamo per quanto concerne un dato statistico fare riferimento alle parole del suo presidente Luigi Silocchi che il 5 novembre 1948, annunciando la fine del lavoro della Commissione, comunicò che essa aveva preso in esame 3870 casi con esito di proscioglimento in 3440 e di dispensa dal servizio in 430⁶⁸. Per quanto concerne tuttavia l'atteggiamento ed il metro di giudizio osservato dalla Commissione risulta tuttavia più opportuno dare voce all'Alto Commissario aggiunto Ruggero Grieco che già in una lettera del 21 marzo 1945 indirizzata al Ministro dell'Interno lamentava, riferendosi alle Commissioni di epurazione per il personale della PS e dell'Amministrazione Civile del Ministero, che esse

hanno mandato esente da ogni sanzione funzionari a carico dei quali erano stati accertati precisi elementi di fatto previsti dalle norme sull'epurazione. [...] In tale maniera le leggi predisposte dal Governo sulle sanzioni contro il fascismo vengono svuotate da ogni contenuto e l'opera di epurazione viene del tutto paralizzata. [...] Tutti i dipendenti giudicati erano stati deferiti a seguito d'istruttorie compiute nel mio ufficio che aveva [potuto] accertare in modo non dubbio la sussistenza e la fondatezza degli addebiti mossi agli incriminati⁶⁹.

Cita l'esempio del

Commissario di P.S. Pietro Longo, deferito con i seguenti addebiti: ante marcia, marcia su Roma, squadrista, giuramento alla repubblica fascista, iscrizione al partito fascista repubblicano. La commissione ha concluso per la sanzione disciplinare della censura in potente violazione della legge⁷⁰.

In una relazione sull'operato dell'Alto Commissariato Aggiunto per l'epurazione nel periodo 15 agosto 1944-15 luglio 1945, sempre l'Alto Commissario affermava: «si è dovuto purtroppo constatare che, specie dopo alcune assoluzioni di funzionari molto elevati, molto colpevoli e molto conosciuti nel paese, l'atteggiamento delle Commissioni giudicatrici di 1° grado si ulteriormente addolcito»⁷¹.

In ogni caso era previsto dal decreto del 27 luglio 1944 che una volta che la commissione di primo grado avesse emesso la sua sentenza sia il giudicato che l'Alto Commissario (o come visto i suoi delegati provinciali con il suo assenso), potessero ricorrere in appello contro di essa ad una Commissione centrale nominata dal presidente del Consiglio⁷². Nella Commissione Centrale i giudici non togati erano in minoranza, per cui nelle sue singole sezioni si trovavano ad essere in maggioranza, come afferma Woller, «giuristi di rango elevato che avevano fatto carriera durante il fascismo»⁷³.

Nella serie archivistica sul lavoro della Commissione Centrale purtroppo non c'è una fascicolazione che suddivida i ricorsi per Commissioni giudicatrici di 1° grado né per ministero di appartenenza del soggetto, bensì vi è una suddivisione mensile in ordine cronologico di arrivo delle singole pratiche. Pertanto risulta impraticabile analizzare complessivamente l'opera svolta da tale Commissione Centrale in merito ai ricorsi circa le decisioni della Commissione di 1° grado per l'epurazione del personale della PS⁷⁴. Anche in questo caso dunque ci si deve limitare a portare alcuni casi esemplificativi dell'operato svolto nel corso della sua breve esistenza.

Il questore Vincenzo Ariemma, a lungo a capo della squadra presidenziale esterna che si occupava della sicurezza di Mussolini, era stato allontanato dal servizio il 12 giugno 1944 per disposizione del Comando Militare Alleato; in virtù della sua qualifica di ante marcia e per la sua collaborazione con la RSI a cui aveva anche prestato giuramento la Commissione di 1° grado aveva deciso il 23 settembre 1944 la dispensa dal servizio, decisione per la quale Ariemma presentò ricorso alla Commissione Centrale. Questa tuttavia ravvisò «a carico dell'inquisito una posizione ed un'attività particolarmente notevoli dal lato politico durante

il passato regime»; nel 1932 egli aveva ottenuto una promozione per meriti straordinari in virtù dell'arresto operato da parte dei suoi dipendenti di un attentatore alla vita di Mussolini, poi giustiziato; inoltre durante la RSI si era occupato della sistemazione al Nord della Direzione Generale di PS ed aveva poi organizzato a Roma «il servizio di antisabotaggio inteso a neutralizzare l'attività dei patrioti». La Commissione Centrale confermò dunque la dispensa dal servizio⁷⁵.

Anche il commissario Vincenzo La Torre era stato dispensato dalla Commissione di primo grado, il 14 giugno 1945, per «per aver collaborato col governo fascista repubblicano, rimanendo in servizio, prestando giuramento e iscrivendosi al partito fascista repubblicano»; questi era ricorso in appello «esponendo che non fu il solo a iscriversi al partito fascista repubblicano, ma che l'iscrizione fu obbligatoria [per tutti], costretti, con minacce, a firmare il relativo foglio di domanda». Dichiarava che come conseguenza di una mancata iscrizione era stata minacciata la fucilazione o la deportazione in Germania. Il 26 giugno 1945 la Commissione Centrale per l'Epurazione non dava legittimità alle giustificazioni del La Torre e respingeva il suo ricorso⁷⁶.

Non erano tuttavia solo gli epurandi ad avere facoltà di ricorrere alla Commissione Centrale, ma anche l'Alto Commissario aggiunto; quest'ultimo ad esempio ricorse contro la decisione della Commissione di primo grado del 25 gennaio 1945 nei confronti del questore Vincenzo Agnesina. Quest'ultimo era stato deferito con l'imputazione di aver conseguito due promozioni «per meriti straordinari» per favore del partito fascista e di aver prestato giuramento alla RSI. La Commissione di primo grado aveva escluso il primo addebito ritenendo che le promozioni fossero state regolarmente conseguite e per il secondo addebito aveva concesso l'attenuante prevista dal I capoverso dell'art.17 e aveva stabilito esclusivamente la sospensione dal grado e dallo stipendio per tre mesi. L'Alto Commissario produsse ricorso alla Commissione Centrale sostenendo che le promozioni erano avvenute una per l'interessamento del prefetto Stracca, definito fascista, fazioso e settario, e l'altra per «meriti straordinari» e non di servizio ordinario, mentre il giuramento era stato effettuato senza che vi fosse «coazione morale». La Commissione Centrale tuttavia, dopo ulteriori verifiche, confermò la legittimità per ragioni di servizio di entrambe le promozioni e la coazione morale esercitata dal prefetto Caruso nelle circostanze del giuramento; essa confermò dunque il 15 maggio 1945 la decisione di primo grado: sospensione dal grado e dallo stipendio per tre mesi⁷⁷.

La commissione centrale tuttavia sospese le sue funzioni già dopo poco più di un anno dall'inizio della sua attività per effetto del decreto

del 9 novembre 1945, che abolì la Commissione Centrale sostituendola con una Sezione Speciale presso il Consiglio di Stato⁷⁸. Il limbo fra la decretazione della sua soppressione e la cessazione della sua attività durò tuttavia alcuni mesi, come testimonia una statistica del 14 gennaio 1946 che illustra che per quanto riguarda le pratiche relative al personale del Ministero degli Interni vi erano ancora 12 ricorsi pendenti. Tuttavia una statistica successiva prodotta il 22 gennaio 1946 per quanto concerne il Ministero degli Interni già non contava più nessun ricorso pendente⁷⁹.

In ogni caso, sebbene non si disponga di numeri precisi in merito all'operato della Commissione Centrale, come considerazione generale si può affermare che a differenza della successiva Sezione Speciale del Consiglio di Stato, essa terminò la sua attività negli ultimi mesi del 1945, cioè prima che scemasse definitivamente l'attenzione pubblica e politica nei confronti dell'epurazione. Ciò è innegabile che abbia influito sulla severità ed il rigore delle sue decisioni, come influirà all'opposto il mutato clima politico successivo sulla Sezione Speciale del Consiglio di Stato.

Quest'ultima rimase operativa per lungo tempo, dai primi mesi del 1946 fino al 1952. Durante la sua attività emise 17 760 sentenze in merito ad altrettanti ricorsi presentati contro le sentenze delle varie commissioni di primo grado⁸⁰. Purtroppo non è stato possibile reperire le cifre definitive circa gli esiti della totalità delle sue sentenze, ma unicamente i dati del suo primo anno di operato.

Alla fine del 1946 la Sezione Speciale del Consiglio di Stato aveva accolto 2 895 ricorsi sui circa 3200 presentati ed aveva emesso un numero di sentenze assolutorie di poco inferiore⁸¹: questo si spiega con il fatto che l'Alto Commissario aggiunto in seguito al decreto del 9 novembre 1945 non poteva più presentare ricorso contro le decisioni delle commissioni di primo grado perché questo potere era passato nelle mani dei ministeri e delle amministrazioni di competenza, che ne facevano un uso assai limitato. Pertanto i ricorsi menzionati nella statistica erano in gran parte degli epurati stessi e ciò spiega la quasi sovrapponibilità fra ricorsi ed assoluzioni.

Da questi dati limitati all'anno 1946 si può trarre dunque un'indicazione generale sulla tendenza della Sezione speciale a ribaltare gli esiti del giudizio della Commissione di 1° grado.

Inoltre durante il periodo di attività della Sezione Speciale un nuovo decreto modificò ulteriormente con effetto anche retroattivo i criteri che rendevano passibili di epurazione. Il decreto legislativo 7 febbraio 1948 n.48 sanciva infatti che tutti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni aventi grado inferiore al 5° erano esenti dal procedimento di dispensa dal servizio⁸², salvo in alcune delle condizioni già previste dal precedente de-

creto del 9 novembre 1945. Non erano esenti da provvedimento di dispensa coloro che avessero «prestato servizio militare o civile alle dipendenze del tedesco invasore», avessero «prestato servizio volontario nelle formazioni militari del governo» della RSI, avessero «partecipato a rastrellamenti o esecuzioni sommarie ordinate dai nazi-fascisti o svolto opera di delazione a favore di questi ultimi», fossero stati questori per la RSI o avessero preso parte ai suoi tribunali speciali, avessero svolto opera specifica di collaborazione con i tedeschi. In nessun caso comunque si continuava a prevedere la dispensa laddove «le attività dopo l'8 settembre 1943 siano state svolte a seguito di coercizione o allo scopo di danneggiare l'azione dei tedeschi o del governo che solo apparentemente si serviva»⁸³.

I procedimenti ancora pendenti in merito ad altre condizioni rispetto a quelle ora previste venivano dichiarati estinti e le decisioni di dispensa dal servizio dichiarate nulle⁸⁴. Anche i dipendenti di grado superiore al 6° che non si trovavano nelle condizioni sopraelencate e che inoltre non avessero «aderito al partito fascista repubblicano» e non avessero «abbandonato la propria sede per seguire e servire il governo fascista» né «svolto opera specifica di collaborazione» neanche con la RSI⁸⁵ potevano avere revocata la dispensa ricorrendo al Consiglio di Stato⁸⁶.

Al governo veniva comunque garantita la possibilità di collocare nuovamente a riposo coloro a cui era stata revocata la dispensa dal servizio a seguito di questo decreto⁸⁷. Si riconosceva inoltre ai vari ministeri, in merito ai soggetti riassunti in servizio a seguito di revoca della dispensa, la possibilità di dichiararli incompatibili con la sede o l'ufficio precedentemente occupati e di trasferirli in altro ufficio o altra sede⁸⁸.

Come per gli organismi precedenti, la serie archivistica relativa alla Sezione Speciale per l'epurazione del Consiglio di Stato non risulta ordinata per amministrazione di competenza (ad esempio PS), bensì cronologicamente in base a quando fu pronunciata la decisione in merito al singolo ricorso. Ciò che tuttavia è apparso evidente in seguito all'analisi di centinaia di singole decisioni, oltre che in base alla stima precedente, è la presenza di una stragrande maggioranza di assoluzioni e ricorsi accolti.

I ricorsi in ogni caso non erano tutti contro la dispensa dal servizio: numerosi infatti furono quelli contro le sanzioni minori che la Commissione di primo grado aveva stabilito fino all'entrata in vigore del decreto del 9 novembre 1945. Tutti questi tipi di ricorsi, come già visto in precedenza, furono accolti, come quello presentato dal Commissario Aggiunto Martino Bertola, a cui per aver prestato giuramento alla RSI era stata comminata il 19 ottobre 1945 dalla Commissione di 1° grado la sanzione della censura. La Camera di Consiglio riunitasi il 12 agosto 1946

accoglieva il suo ricorso con la motivazione che «il D.L.L. del 9 novembre 1945, n.702 dispone che il giudizio di epurazione abbia per oggetto soltanto la incompatibilità con la permanenza in servizio escludendo la comminazione, a titolo di epurazione, di sanzioni disciplinari minori». E poiché nel suo caso «non ricorrono gli estremi della pronuncia di incompatibilità con la permanenza in servizio [] diventa irrilevante, ai fini del decidere, l'esame della fondatezza o meno nel merito, della pronuncia della commissione di 1° grado», la Camera di Consiglio con «l'accoglimento del ricorso dichiara non esser luogo alla irrogazione di alcuna sanzione disciplinare nei confronti del ricorrente»⁸⁹.

Anche chi era stato promosso per meriti fascisti ed era stato conseguentemente retrocesso di grado dalla Commissione di primo grado vide dunque il proprio ricorso accolto ed il proprio grado restituito, come nel caso del maresciallo Cesare Antonelli, per cui fu revocata la retrocessione precedentemente decisa il 26 maggio 1945 a vice brigadiere in quanto aveva «conseguito due promozioni per il favore del Ministro Ciano»⁹⁰.

Tra coloro che invece ricorsero in appello contro la dispensa, ve ne furono tanti che si videro riammettere in servizio. È il caso del vice questore Antonino Saieva, che il 28 novembre 1946 si vide revocare dalla Camera di Consiglio la dispensa inflittagli precedentemente dalla Commissione di 1° grado in virtù della sua iscrizione al PFR⁹¹; ma anche quello del Commissario capo Alfredo Ingrassia riammesso in servizio dalla decisione della Camera di Consiglio del 22 marzo 1947 nonostante la Commissione di primo grado l'avesse il 27 giugno 1946 dispensato per aver dato prova di faziosità fascista⁹².

Stesso esito il 14 luglio 1947 anche per l'agente Giuseppe Momi, nonostante fosse stato dispensato per «avere dato prove ripetute di grave faziosità fascista dopo l'8/43 partecipando a riunioni ed a manifestazioni, facendo propaganda per radio, partecipando a rastrellamenti; essersi iscritto al PFR»⁹³.

La guardia di PS Oronzo Mennella che era stata invece dispensata dal servizio per l'addebito di aver mostrato faziosità fascista nel 1922 compiendo delle violenze contro una Cooperativa socialista. Poiché questi addebiti tuttavia non rientravano fra quelli menzionati nel decreto del 7 febbraio 1948, il 5 maggio 1948 il procedimento di epurazione nei suoi confronti veniva dichiarato estinto⁹⁴.

Nonostante la grande mole dei ricorsi accolti tuttavia, non ne mancarono altri con esito opposto. Fu questo il caso di quelli presentati dal Commissario aggiunto Giovanni Santamaria⁹⁵ e dal Commissario Roberto Tommaselli⁹⁶, entrambi dispensati dalla Commissione di primo grado per

aver dato prova di faziosità fascista. Il primo si vide respinto il ricorso dalla Camera di Consiglio del 22 marzo 1947, il secondo da quella del 28 giugno 1947.

Anche il maresciallo Vincenzo Cantini si vide respingere il 28 novembre 1946 il ricorso presentato contro la dispensa decisa dalla Commissione di epurazione di 1° grado per aver sottoposto a maltrattamenti e vessazioni alcuni antifascisti arrestati⁹⁷.

Altri ricorsi invece ebbero percorsi più tortuosi: alcuni infatti erano già stati respinti dalla Commissione Centrale, ma ciò non impedì agli epurati di appellarsi al Consiglio di Stato e vedersi revocare la dispensa dal servizio. È questo ad esempio il caso del Commissario Capo Pasquale Cirillo⁹⁸ e del Commissario aggiunto Ettore Laurenzano⁹⁹, entrambi precedentemente dispensati dal servizio dalla Commissione di primo grado con sentenza confermata dalla Commissione Centrale. Essi videro accolto il loro ricorso, il primo il 21 novembre 1946 ed il secondo sette giorni dopo, e furono riammessi in servizio.

Altri epurati che erano persino già ricorsi alla Sezione Speciale del Consiglio di Stato presentarono nuovamente ricorso. Fu questo il caso del brigadiere Pietro Valsecchi, il quale era stato dispensato dal servizio dalla Commissione di 1° grado e il cui ricorso al Consiglio di Stato era stato respinto in data 19 maggio 1947; quest'ultimo tuttavia riuscì a produrre in sua difesa una dichiarazione di un commissario che precedentemente non poteva raccogliere e dunque il suo ricorso al ricorso fu ammesso. In data 1° luglio 1950 gli fu revocata la sanzione della dispensa dal servizio¹⁰⁰.

Il maresciallo Baldassarre Arena riuscì addirittura a mettere in serie tre ricorsi, l'ultimo dei quali risultò vincente. La Camera di Consiglio del 29 marzo 1952 infatti accolse il suo ricorso dopo che sia la Commissione di 1° grado sia la Commissione Centrale si erano pronunciate per la dispensa e dopo che la Sezione Speciale il 27 febbraio 1947 aveva già dichiarato inammissibile un suo ricorso¹⁰¹.

Non tutti gli appelli contro le decisioni della sezione speciale del Consiglio di Stato avevano tuttavia esito positivo: la Camera di Consiglio del 19 novembre 1952 dichiarò infatti inammissibile per mancanza di nuovi elementi sostanziali presentati il ricorso presentato dal brigadiere Mario Nuti contro la conferma della sanzione della dispensa già stabilita precedentemente dal Consiglio¹⁰².

Dai documenti d'archivio sembra dunque emergere che l'organo dello Stato che stabilì le decisioni definitive in merito all'epurazione, la Sezione Speciale per l'epurazione del Consiglio di Stato, fu assai poco severo nel confermare le sanzioni che già precedentemente erano state giudicate

piuttosto morbide da alcuni protagonisti. Ciononostante, sebbene le riabilitazioni furono tantissime, per mano del Consiglio di Stato non fu comminata un'assoluzione generale; alcuni soggetti, sebbene probabilmente nella misura di poche migliaia in totale, si videro respingere i loro ricorsi e rimasero infatti esclusi dalle nuove istituzioni e anche dalla PS.

Oltre all'epurazione ordinaria condotta attraverso l'iter predisposto dal decreto del luglio 1944 e modificato da successivi decreti, anche il governo e le singole Pubbliche Amministrazioni provvidero, generalmente per i gradi più alti, ad una loro autonoma epurazione attraverso il collocamento a riposo d'autorità.

Già durante i Quarantacinque giorni infatti il governo Badoglio aveva iniziato a collocare a riposo parte di quei prefetti che, come scrive il generale nelle sue memorie, per

più della metà [] erano creature del regime, scelti fra ex segretari federali o fra gerarchi fascisti, a che se obbedivano ciecamente agli ordini del Governo fascista, non avevano in generale alcuna preparazione per esercitare una carica così importante¹⁰³.

Giuridicamente si poteva infatti adottare la procedura utilizzata dai tempi di Crispi che permetteva di collocare a riposo per ragioni di servizio i prefetti ritenuti incompatibili con la linea politica del Governo, procedura che inoltre non consentiva all'interessato la possibilità di ricorrere contro la decisione governativa¹⁰⁴: si poteva epurare svincolati dalla sentenza della Commissione di primo grado¹⁰⁵. Già entro la fine di agosto 1943 saranno dunque collocati a riposo, su 149 prefetti (di cui 88 provenienti dalla carriera e 61 di nomina politica), 38 di nomina politica ed 1 di carriera ed saranno richiamati in servizio 7 ex prefetti¹⁰⁶; fra il settembre 1943 e il luglio 1945 ne saranno collocati a riposo altri 24¹⁰⁷.

Tra il 25 luglio 1943 e l'inizio del 1946 si verificò pertanto un notevole ricambio della classe prefettizia: dei 268 prefetti che ricopriranno tale carica fra il 1946 ed 1956 solamente 79 risulteranno essere stati quelli nominati nel corso del ventennio fascista. «Prevalse, insomma, almeno per i prefetti più discussi, il principio della incompatibilità politica con i governi del dopoguerra»¹⁰⁸. Ciononostante in seguito all'emanazione del decreto 7 febbraio 1948 13 prefetti precedentemente collocati a riposo furono reintegrati; tuttavia nessuno di loro ottenne più alcun incarico, ma semplicemente rimasero a disposizione finché non maturarono il diritto ad andare in pensione¹⁰⁹.

In ogni caso occorre ricordare che i prefetti erano i rappresentanti del governo nelle provincie, dipendenti dal ministero dell'Interno e non

dal capo della Polizia, pertanto la loro epurazione non è inquadrabile direttamente nell'epurazione della PS. Tuttavia in quanto autorità apicale di pubblica sicurezza sul territorio è apparso utile includere nella ricerca anche la figura del prefetto.

Oltre all'azione autonoma del governo, anche la Direzione Generale di PS fu attiva autonomamente in campo epurativo, avvalendosi di una legge del 1927 che permetteva di collocare a riposo «per gravi ragioni di servizio» i quadri della sua amministrazione: alla fine del 1945 risultavano collocati a riposo dalla DG di PS, dunque fuori dagli ordinari procedimenti epurativi della competente Commissione giudicatrice, 102 elementi fra questori, vice questori e commissari capo¹¹⁰. Tuttavia le sentenze emesse dalle Corti di appello si dimostrarono ampiamente favorevoli agli imputati e vi fu un gran numero di riammissioni in servizio¹¹¹. «Diversi questori furono reintegrati dopo il collocamento a riposo, e non per essere lasciati a disposizione- come era avvenuto per i prefetti riammessi-, ma per dirigere questure o uffici ministeriali anche molto importanti»¹¹². Hans Woller commenta che per effetto del già visto decreto del 7 febbraio 1948 nel corso già di quell'anno

vennero così riabilitati quasi tutti i funzionari e gli impiegati, compresi alcuni dirigenti che alla fine del 1944 e all'inizio del 1946 erano stati collocati a riposo senza che fosse stato istruito alcun procedimento a loro carico e sebbene il governo avesse assicurato, nella circostanza, che le sue decisioni dovevano considerarsi definitive e non appellabili. Restò solo un piccolo gruppo di 'vittime' dell'epurazione, alle quali si fece chiaramente intendere che a causa del loro passato fascista non avrebbero mai più ricoperto alcun incarico al servizio dello stato¹¹³.

Giovanna Tosatti tuttavia nonostante i numerosi reintegri che si verificarono sottolinea comunque l'efficacia e la durevolezza di queste procedure evidenziando come «un parziale rinnovamento dei quadri direttivi fu raggiunto più che attraverso le normali procedure di epurazione previste dalla legislazione, grazie ai collocamenti a riposo (specie per i prefetti, e in misura minore per il personale di PS)»¹¹⁴.

Un tipo di epurazione che occorre inoltre menzionare è quella che la storiografia ha definito "epurazione selvaggia", portata avanti da tribunali militari partigiani, tribunali popolari costituiti dai vari CLN e azioni popolari. Sebbene essa ebbe una durata ben più breve del processo epurativo ordinario si rivelò assai più radicale nei propositi e negli effetti. Ebbe luogo principalmente nelle numerose città e centri dell'Italia del nord che tra la seconda metà di aprile e la prima metà di maggio 1945 si ritrovarono nelle mani delle formazioni partigiane che erano riuscite a scacciare i tedeschi

già alcuni giorni prima dell'arrivo degli Alleati¹¹⁵. Non appena tuttavia gli anglo-americani presero possesso dei territori interruppero immediatamente il corso avviato dalla furia partigiana e popolare, sebbene gli episodi di violenza continuaron fino alla fine del 1945 e oltre¹¹⁶.

Hans Woller stima che tra il 1943 ed 1946 «persero la vita, per cause riconducibili alla resa dei conti con il fascismo, dalle 10 000 alle 12 000 persone»¹¹⁷; secondo Mirco Dondi invece le vittime fasciste all'indomani della liberazione risultano attestabili al momento in 9 911¹¹⁸, mentre altri storici aumentano il numero delle vittime potenziali fino a 20 000¹¹⁹. Al di là del numero esatto in ogni caso giustamente Osti Guerrazzi afferma che «quello che è certo è che migliaia di fascisti furono uccisi senza alcun tipo di processo al momento dell'insurrezione e nei mesi immediatamente successivi»¹²⁰. Per fare un paragone, per quanto concerne l'azione dello Stato italiano invece, «si può ragionevolmente ritenere che il numero delle esecuzioni sia rimasto compreso tra le 60 le 80»¹²¹. Il numero degli appartenenti alla PS che persero la vita fra queste migliaia di fascisti è tuttavia da appurare, ma va tenuto conto seppur senza dati precisi anche di questo fenomeno per avere una visione complessiva dell'epurazione nella PS.

Concludendo ciò che emerge, in generale quanto per la PS, è che l'epurazione in Italia fu fortemente influenzata dagli eventi politici e dalla politica in generale, nonché dal clima presente nell'opinione pubblica, progressivamente sempre più morbido. Ai propositi radicali del 1944-1945 seguì l'ammorbidimento del 1946-1947 e la riabilitazione quasi totale del 1948 e anni successivi. Se a monte un elemento che indeboliva e frammentava il processo epurativo era certamente la coesistenza di vari tipi di epurazione -ordinaria, governativa, delle singole amministrazioni- figlio proprio di influenze politiche fu uno dei maggiori elementi che indebolì l'epurazione: il rimaneggiamento continuo tramite decreti dell'iter epurativo e dei criteri che rendevano i soggetti epurabili. In loco di criteri unitari stabiliti una volta per tutte, dal 1944 al 1948 i criteri si adattarono progressivamente al mutato orientamento politico e dell'opinione pubblica facendosi sempre meno severi. Il processo epurativo invece, inizialmente giustamente affidato ad un organismo indipendente privo di legami con gli epurati, fu ben presto affidato alle singole amministrazioni e ad epuratori legati dunque a doppio filo con gli epurandi.

L'epurazione nella PS non sembra in definitiva discostarsi dalle forme e dagli esiti del più generale processo epurativo che Woller definisce quasi del tutto fallimentari, notando come già nel 1948 quasi tutti coloro che erano stati coinvolti dal processo di epurazione erano stati riabilitati, sia giuridicamente che professionalmente. «Solo alcune migliaia di ex fascisti

si trovavano ancora in carcere, continuavano ad essere messi alla berlina o erano considerati indegni di ricoprire un incarico al servizio dello stato»¹²². Specificamente in merito alla PS Canosa aggiunge che l'«epurazione negli apparati di polizia si ridusse a pochissima cosa»¹²³. Gli uomini che ne componevano gli organici continuarono in gran parte a comporla una volta terminato il processo epurativo: la stragrande maggioranza degli agenti e sottufficiali, la maggioranza dei quadri e almeno un terzo dei suoi vertici (i prefetti)¹²⁴. Lo stesso Giuseppe Romita, ministro dell'Interno dal dicembre 1945 al luglio 1946, difende e giustifica nelle sue memorie la portata assai limitata dell'epurazione nella PS, difendendo la propria scelta di resistere alle pressioni di chi voleva un'epurazione severissima riammettendo in servizio quasi tutto il personale. Questo perché

il funzionario di polizia esegue, senza potersi rifiutare, gli ordini che riceve dal ministero degli Interni e che pertanto, nell'esecuzione di quegli ordini non è responsabile di persona, a meno che l'esecuzione medesima non costituisca un reato. [...] Quindi i funzionari, purché onesti, dovevano essere riammessi in servizio. Ed è appunto, come dicevo, quanto feci¹²⁵.

I documenti d'archivio sembrano in ogni caso confermare tutto ciò: anche per la Polizia, come per l'epurazione in generale in Italia, si può dunque parlare di un'«epurazione mancata» o per lo meno di un'epurazione dalla portata assai limitata.

Note

1. A. Osti Guerazzi, *Storia della Repubblica sociale italiana*, Carocci, Roma 2012, p. 105.

2. ACS, Ministero dell'Interno, Direzione Generale Ps, Divisione Personale PS, Fascicoli del personale fuori servizio, versamento 1961 busta 24, fasc. Funzionari ed ufficiali di Polizia sede RSI.

3. ACS, Ministero dell'Interno, Gabinetto, Archivio Generale 1848-1985, RSI, Affari Generali, busta 47, fasc. Epurazione nella PS-Genova, Modena, Brescia, Vicenza.

4. ACS, Presidenza del consiglio dei ministri, Uffici istituiti presso la Presidenza del consiglio dei ministri o successivamente passati alle sue dipendenze, Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo 1944-1948, busta III, 17, 3.6, fasc. Petrunti Nicola.

5. Cfr. H. Woller, *I conti con il fascismo: l'epurazione in Italia 1943-1948* (1996), trad. it., il Mulino, Bologna 2008³, p. 128.

6. Ivi, pp. 195-6.

7. Cfr. ivi, p. 98.

8. Ivi, p. 202.

9. Cfr. ivi, p. 203.

10. ACS, Presidenza del consiglio dei ministri, Uffici istituiti presso la Presidenza del consiglio dei ministri o successivamente passati alle sue dipendenze, Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo 1944-1948, busta III, 17, 2.6-7, fasc. disposizioni, norme etc, sottofasc. II 7.

11. Ivi, busta III, 17, 3.2.
12. *Ibid.*
13. Cfr. *ibid.*
14. Cfr. *ibid.*
15. Cfr. ivi, busta III, 17, 3.2.
16. Cfr. ivi, busta III, 17, 3.4.1
17. Cfr. ivi, busta III, 17, 2.6-7, fasc. disposizioni, norme etc, sottofasc. II 7.
18. Cfr. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 307.
19. ACS, Presidenza del consiglio dei ministri, Uffici istituiti presso la Presidenza del consiglio dei ministri o successivamente passati alle sue dipendenze, Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo 1944-1948, busta III, 17, 2.6-7, fasc. disposizioni, norme etc, sottofasc. II 7.
20. *Ibid.*
21. *Ibid.*
22. *Ibid.*
23. *Ibid.*
24. Ivi, busta III, 17, 3.4.2.
25. Ivi, busta III, 17, 3.4.1.
26. Ivi, busta III, 17, 3.14.
27. Ivi, busta III, 17, 3.4.2.
28. *Ibid.*
29. Ivi, busta III, 17, 3.14.
30. Ivi, busta III, 17, 3.2.
31. Cfr. ivi, busta III, 17, 3.3.
32. *Ibid.*
33. Ivi, busta III, 17, 3.5, fasc. Antoci Giuseppe.
34. Cfr. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 469.
35. Cfr. ACS, Consiglio di Stato, Sezione speciale per l'epurazione (1945-1952), Decisioni (1946-1952), vol. dal n. 3287 al n. 3509, n.3502 [Rossi] e 3497 [Filotico].
36. Cfr. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 470.
37. Ivi, p. 518.
38. Cfr. ivi, pp. 519-20.
39. Cfr. ACS, Presidenza del consiglio dei ministri, Uffici istituiti presso la Presidenza del consiglio dei ministri o successivamente passati alle sue dipendenze, Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo 1944-1948, busta II, 8.1, fasc. quesiti su epurazione, sottofasc. Corpo di Polizia Africa Italiana. Commissione di epurazione.
40. Cfr. ivi, busta III, 17, 3.1, fascicolo Personale di PS, sottofasc. PS.
41. Cfr. *ibid.*
42. Cfr. ivi, busta III, 17, 3.1, fascicolo Personale di PS, sottofasc. Componenti della Commissione.
43. Ivi busta III, 17, 3.1, fascicolo Personale di PS, sottofasc. PS.
44. Cfr. *ibid.*
45. G. Tosatti, *Storia del Ministero dell'Interno: dall'unità alla regionalizzazione*, il Mulino, Bologna 2009, p. 241.
46. Ivi, p. 242.
47. Cfr. ivi, p. 243.
48. ACS, Presidenza del consiglio dei ministri, Uffici istituiti presso la Presidenza del consiglio dei ministri o successivamente passati alle sue dipendenze, Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo 1944-1948, busta III, 17, 3.1, fascicolo Personale di PS, sottofasc. Componenti della Commissione e sottofasc. PS.
49. PRESIDENTE: Oliviero Savini Nicci (sostituito perché sottoposto a giudizio

di epurazione), Pietro Baratono (sostituisce Oliviero Savini Nicci dal 19 dicembre 1944, dimessosi il 7 luglio 1945), Francesco Gionta (nominato il 28 agosto 1945 e risultante in carica il 15 dicembre 1945); PRESIDENTE SUPPLEMENTE: Luigi Silocchi (nominato il 3 ottobre 1946, carica istituita ex nova nella medesima data); MEMBRO EFFETTIVO PER IL MINISTERO: Mario Micali, Carlo Rosati, Umberto Sciorilli Borrelli (sostituisce Carlo Rosati dal 25 agosto 1944), Carlo Rosati II (riprende suo posto sostituendo Umberto Sciorilli Borrelli il 12 ottobre 1944), Raffaele Martucci (sostituisce il 28 marzo 1945 Carlo Rosati); MEMBRO SUPPLEMENTE PER IL MINISTERO: Carlo Rosati (dal 25 agosto 1944, carica istituita ex novo nella medesima data), Giuseppe Solimando (nominato nel dicembre 1944), Pietro Bianconi (sostituisce Giuseppe Solimando il 28 marzo 1945); MEMBRO EFFETTIVO PER L'ALTO COMMISSARIATO: Achille Battaglia, Mario Canepa (sostituisce Achille Battaglia il 12 maggio 1945), Mario Bontempi (sostituisce Mario Canepa l'8 dicembre 1945); MEMBRO SUPPLEMENTE PER L'ALTO COMMISSARIATO: Mario Canepa (dal 9 marzo 1945, carica istituita ex novo dalla medesima data), Valeriano Olivieri (nominato il 26 settembre 1945), Alfredo Manetti (nominato l'11 marzo 1946 rassegna le dimissioni il 19 aprile 1946), Francesco Alfano (nominato il 10 maggio 1946); SEGRETARIO: Saverio Colloca (in servizio il 3 novembre 1945).

50. *Ibid.*

51. Ivi, busta III, 17, 3.1, fascicolo Personale di PS, sottofasc. Componenti della Commissione, Baratono.

52. Ivi, busta III, 17, 3.1, fascicolo Personale di PS, sottofasc. PS.

53. *Ibid.*

54. *Ibid.*

55. Cfr. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 201.

56. ACS, Presidenza del consiglio dei ministri, Uffici istituiti presso la Presidenza del consiglio dei ministri o successivamente passati alle sue dipendenze, Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo 1944-1948, busta III, 17, 3.5, fasc. Caioli Igino.

57. Ivi, busta III, 17, 3.5, fasc. Bertarelli Valeriano.

58. Ivi, busta III, 17, 3.6, fasc. Marini Giuseppe.

59. Cfr. ivi, busta III, 17, 3.5, fasc. Antonacci Palmo, sottofasc. Antonacci Palmo.

60. *Ibid.*

61. *Ibid.*

62. Ivi, busta III, 17, 3.6, fasc. Lippolis Giovannangelo.

63. Cfr. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., pp. 464 e 467.

64. Cfr. ivi, p. 468.

65. ACS, Presidenza del consiglio dei ministri, Uffici istituiti presso la Presidenza del consiglio dei ministri o successivamente passati alle sue dipendenze, Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo 1944-1948, busta III, 17, 3.7, fasc. personale PS.

66. Cfr. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., pp. 518-9.

67. Cfr. ivi, p. 517.

68. Cfr. ACS, Presidenza del consiglio dei ministri, Uffici istituiti presso la Presidenza del consiglio dei ministri o successivamente passati alle sue dipendenze, Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo 1944-1948, busta III, 17, 3.1, fascicolo Personale di PS, sottofasc. Componenti della Commissione.

69. Ivi, busta III, 17, 3.1, fascicolo Personale di PS, sottofasc. Interni.

70. *Ibid.*

71. Ivi, busta III, 17, 2.6-7, fasc. disposizioni, norme etc.

72. Cfr. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 202.

73. Ivi, pp. 323-4.

74. Cfr. ACS, Presidenza del consiglio dei ministri, Uffici istituiti presso la Presidenza

del consiglio dei ministri o successivamente passati alle sue dipendenze, Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo 1944-1948, busta V, 7-8, fasc. V, 8.

- 75. Ivi, busta III, 17, 3.5, fasc. Ariemma Vincenzo.
- 76. Ivi, busta III, 17, 3.4.1.
- 77. Ivi, busta III, 17, 3.5, fasc. Agnesina Vincenzo.
- 78. Cfr. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 468.
- 79. Cfr. ivi, busta V, 7-8, fasc. Commissione Centrale per l'Epurazione: Dati statistici.
- 80. Cfr. ACS, Consiglio di Stato, Sezione speciale per l'epurazione (1945-1952), Decisioni (1946-1952), vol. dal 17647 al 17760.
- 81. Cfr. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 525.
- 82. Cfr. Decreto legislativo 7 febbraio 1948, n.48, *Norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1948, n. 43, art. 1.
- 83. Decreto legislativo 9 novembre 1945, n.702, *Epurazione delle pubbliche Amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende private*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 1945, art. 2.
- 84. Cfr. Decreto legislativo 7 febbraio 1948, cit., art. 1 e 2.
- 85. Decreto legislativo 9 novembre 1945, cit., art. 2.
- 86. Cfr. Decreto legislativo 7 febbraio 1948, cit., art. 2.
- 87. Cfr. ivi, art. 6.
- 88. Cfr. ivi, art. 7.
- 89. ACS, Consiglio di Stato, Sezione speciale per l'epurazione (1945-1952), Decisioni (1946-1952), vol. dal n. 3287 al n. 3509, n.3495.
- 90. Ivi, vol. dal n. 5878 al 6080, n. 6070.
- 91. Ivi, vol. dal n. 4893 al 5089, n. 5054.
- 92. Cfr. ivi, vol. dal n. 5878 al 6080, n. 6016.
- 93. Ivi, vol. dal n. 6780 al 7031, n. 6989.
- 94. Cfr. ivi, vol. dal n. 10379 al n. 10625, n. 10582.
- 95. Cfr. ivi, vol. dal n. 5878 al 6080, n. 6006.
- 96. Cfr. ivi, vol. dal n. 6780 al 7031, n. 6824.
- 97. Cfr. ivi, vol. dal n. 4893 al 5089, n. 5049.
- 98. Cfr. ivi, vol. dal n. 4893 al 5089, n. 4953.
- 99. Cfr. ivi, vol. dal n. 4893 al 5089, n. 5046.
- 100. Cfr. ivi, vol. dal n. 17404 al n. 17524, n. 17410.
- 101. Cfr. ivi, vol. dal n. 17647 al 17760, n. 17729.
- 102. Cfr. ivi, vol. dal n. 17647 al 17760, n. 17750.
- 103. P. Badoglio, *L'Italia nella seconda guerra mondiale*, Mondadori, Milano 1946, p. 88.
- 104. Cfr. Tosatti, *Storia del Ministero dell'Interno*, cit., pp. 236-7.
- 105. Cfr. ivi, p. 244.
- 106. Cfr. ivi, p. 237.
- 107. Cfr. ivi, p. 239.
- 108. Ivi, p. 248.
- 109. Cfr. ivi, p. 246.
- 110. Ivi, p. 252.
- 111. Cfr. *ibid.*
- 112. Ivi, p. 258.
- 113. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 528.
- 114. Tosatti, *Storia del Ministero dell'Interno*, cit., p. 258.
- 115. Cfr. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., pp. 373-4.
- 116. Cfr. ivi, pp. 379 e 383.
- 117. Ivi, pp. 389-90.

L'EPURAZIONE NELLA PS

118. Cfr. Osti Guerrazzi, *Storia della Repubblica sociale italiana*, cit., p. 205.
119. Cfr. R. P. Domenico, *Epurazione*, in *Dizionario del fascismo*, a cura di V. De Grazia e S. Luzzatto, Einaudi, Torino 2003, pp. 475-80.
120. Ivi, p. 207.
121. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 420.
122. Ivi, p. 550.
123. R. Canosa, *La polizia in Italia dal 1945 ad oggi*, il Mulino, Bologna 1976, p. 112.
124. Cfr. Tosatti, *Storia del Ministero dell'Interno*, cit., p. 248.
125. Ivi, pp. 52-3.

